

22112/08

UDIENZA PUBBLICA DELL'8/4/08

Sentenza n. P34
R.G. n. 00043/08



WWW.
LEXAMBIENTE
.IT

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori

-dott. De Maio Guido	Presidente
-dott. Grillo Carlo	Consigliere
-dott. Gentile Mario	Consigliere
-dott. Lombardi Alfredo Maria	Consigliere
-dott. Gazzara Santi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, in data 15/10/07

vista la sentenza ed il ricorso
udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio
udito il difensore dell'imputato, avv. Mauro Pacilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

osserva

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, con sentenza del 15/10/07 ha assolto Malidei Domenico perché il fatto non costituisce reato.
Il prevenuto era stato tratto in giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 5, lett. d), L. 283/62,

per avere, in qualità di responsabile del reparto macelleria presso l'ipermercato "IPERCOOP", sito presso il Centro d'Abruzzo, posto in vendita una testina d'agnello invasa da parassiti (larve di oestus ovis).

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Chieti, con i seguenti motivi:

-violazione di legge con riferimento all'art. 40 c.p., preliminarmente censurando la sentenza impugnata per erronea formulazione della assoluzione, perché le motivazioni contenute nella decisione avrebbero dovuto portare alla assoluzione per non avere commesso il fatto; si eccepisce, altresì, la violazione di norme che regolano il rapporto di causalità tra azione o omissione ed evento, rilevando sul punto che la qualifica di responsabile del reparto macelleria, che rivestiva il prevenuto al momento dei fatti, avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a ritenerlo responsabile dell'illecito ascrittogli.

La difesa del prevenuto ha inoltrato in atti memoria nella quale rileva che il reato ascritto al Melidei potrebbe essere estinto per prescrizione, nel caso in cui la iscrizione nel registro degli indagati dovesse essere avvenuta in data anteriore all'8/12/05, visto che il primo atto interruttivo del relativo termine (notifica della citazione diretta a giudizio) è del 14/2/07.

Contesta i motivi di ricorso in dipendenza della corretta applicazione della legge da parte del giudice di merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Invero, l'argomentazione motivazionale sviluppata dal giudice di merito nella gravata sentenza, scandisce dei passaggi che vanno così individuati: risulta indubbio che nella testina di agnello era presente una larva di oestus ovis; è stato accertato che il Piano di Autocontrollo dell'Ipercoop, presso il quale presta attività lavorativa, quale responsabile addetto al reparto macelleria, il prevenuto, prevede che le testine di agnello, devono essere poste in vendita aperte e, come da prassi consolidata, l'operatore incaricato della apertura del prodotto deve effettuare un attento esame ispettivo sulle stesse ed un eventuale lavaggio prima del confezionamento; conseguentemente, non vi è dubbio alcuno che la presenza del parassita avrebbe dovuto essere rilevata da colui il quale ispezionò il prodotto.

A questo punto il Tribunale, non avendo potuto accertare chi dei lavoratori del servizio macelleria avesse proceduto alla preparazione di quel prodotto, esclude la responsabilità del prevenuto in quanto ritiene che non possa pervenirsi alla applicazione della sanzione penale a carico di costui sulla scorta di una responsabilità oggettiva sulla base del sillogismo secondo cui poiché il Melidei era il capo reparto egli deve rispondere, anche delle omissioni e delle negligenze altrui.

Orbene, anche se in via preliminare, si rileva che corretta appare la censura mossa in gravame in relazione alla errata formula assolutoria, applicata dal decidente, in quanto le motivazioni contenute in sentenza avrebbero dovuto portare alla assoluzione per non avere commesso il fatto e non perché il fatto non costituisce reato, dal momento che è stata affermata la sussistenza dell'illecito contravvenzionale in tutti i suoi elementi costitutivi.

Di seguito a tale necessaria puntualizzazione, si evidenzia che con la pronuncia impugnata sono state violate le norme che regolano il rapporto di causalità tra azione od omissione ed evento.

Risulta incontestato, infatti, che il Melidei rivestisse la carica di responsabile del reparto macelleria dell'ipermercato e che per la messa in vendita delle testine di agnello, in particolare, erano prescritte specifiche attività di controllo e preparazione della merce, prima dell'insacchettamento.

Tali attività precauzionali, esplicitatesi nella sezionatura della testa e nel lavaggio della stessa, andavano poste in essere proprio per eliminare la presenza di questi particolari parassiti, che si insediano nelle canne nasali dell'animale, lasciato all'erbaggio, e garantiscono l'acquirente in ordine alla "pulizia" del prodotto in vendita.

Le disposizioni in materia erano dirette a tutto il personale, operante nel reparto macelleria, compreso l'imputato, il quale non solo era tenuto alla osservanza di esse, ma era anche il diretto destinatario dell'obbligo di sorveglianza sui sottoposti, affinché non si verificassero episodi come quello in specie.

Appare evidente, come esattamente osservato in ricorso, che il fatto stesso della sussistenza del reato dimostra che le dovute verifiche non sono state compiute e che l'imputato non avrebbe potuto essere ritenuto esente da responsabilità, avendo omesso di esercitare, per la qualifica operativa rivestita, il dovuto controllo, prodromico alla messa in vendita della merce de qua.

Quanto alla eccepita prescrizione, formulata con la memoria difensiva, si rileva che il reato è stato commesso in data 9/6/03, per cui il termine relativo verrà a maturarsi il 15/6/08, visto che alla naturale scadenza del 9/6/08, va aggiunto un periodo di giorni sei, determinato da un rinvio del processo su istanza della difesa del prevenuto.

P . Q . M .


La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di L'Aquila.

Così deciso in Roma l'8/4/08.

Il consigliere estensore
(Santi Gazzara)



Il Presidente
(Guido De Maio)



3